



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Modificato con atto consiliare n. 32 del 31/07/2018)

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Obiettivi e finalità

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Raddusa

Per Commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Il Commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla L.R. n. 18 del 01/03/1995, dalla L.R. n. 2 del 08/01/1996, dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 06/04/1996, prot. n. 4754 e dalla L.R. n. 28 del 22/12/1999 e ss.mm. ii. e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per aree pubbliche si intendono strade, piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2

Modalità di svolgimento del Commercio su aree pubbliche

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto :

- Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzato quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno quattro giorni la settimana (mercato giornaliero tipologia A)
- Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzato solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale tipologia B)
- Su qualsiasi area, purchè in forma itinerante (tipologia C)

L'attività di commercio su aree pubbliche per tipologie A , B e C è subordinata all'autorizzazione del Responsabile del'Area del Comune dove il richiedente intende avviare l'attività .

L'attività del commercio su aree pubbliche in tutte le sue forme è consentita anche ai produttori agricoli così definiti ai sensi dell'art. 2 della legge 59/63 e secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 art.4

Art. 3

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2, lettera b della L.R. 18/95 e ss.mm.ii. è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda ed è regolamentata dalla normativa relativa al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) già operante in questo Comune .

Art. 4

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente al rilascio dell'autorizzazione .

- **1) Costituisce motivo di decadenza della concessione del posteggio :**
- Nel caso di mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi nell'anno solare, salvo caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da certificare opportunamente ;
- **2) Costituisce motivo di revoca con perdita di autorizzazione del posteggio :**
- Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità ;
- Nel caso di cancellazione dal REA (Repertorio Economico Amministrativo) ove occorra ;
- Nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento;
- Nel caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.R. 28/99 .

Il Responsabile di P.O. può inoltre revocare la concessione del posteggio per giustificati motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune; in tal caso comunque, a richiesta dell'operatore, deve provvedere a compensare la revoca con la concessione di altro posteggio. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Responsabile di P.O. a mezzo raccomandata A/R o per notifica a mezzo messo comunale.

L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica all'interessato unitamente alla revoca dell'autorizzazione relativa.

Art. 5

Sub ingresso

Per il sub ingresso si applicano le norme previste dall'art. 16 della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni e quanto previsto dall'art. 2556 del c.c. in merito ai trasferimenti di proprietà e godimento dell'azienda commerciale.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della gestione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del

presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3 della L.R. 28/99 e dell'iscrizione al R.E.A. per coloro che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità per casi " mortis causa " e con atto di donazione o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata per trasferimenti " inter vivos " debitamente registrati a norma di Legge .

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di un posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni ; il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso delle attrezzature relative allo svolgimento dell'attività posteggi compresi.

La cessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può, quindi, essere ceduta solo assieme all'azienda stessa .

Art. 6

Riserva dei posteggi ai Produttori agricoli

Nel mercato settimanale determinati spazi, saranno riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in numero di 6

Art. 7

Requisiti igienico-sanitari

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico-sanitari fissati dal Regolamento CEE 852/2004 e dal Decreto dell'Assessore alla Sanità del 27/08/2008 L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'A.S.P. territorialmente competente e dai Vigili Urbani.

Art. 8

Orari di vendita

I titolari di autorizzazioni sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche.

Art. 9

Commissione Comunale

Per il commercio su aree pubbliche è istituita una commissione comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R.n. 18/95 modificato ed integrato dall'art. 3 della L.R. 2/96, nominata dal Sindaco ogni quattro anni, così composta :

- Dal Sindaco o da un suo delegato permanente con funzioni di presidente ;
- Dal Comandante dei Vigili Urbani o suo delegato ;
- Dal Responsabile o suo delegato addetto all'urbanistica ed al territorio ;
- Da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse ;
- Da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale ;
- Da un esperto di problemi della distribuzione .

Il funzionamento della Commissione, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa. La Commissione esprime pareri previsti dalla Legge 18/95 e ss. mm. ii.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso l'ufficio Commercio .

Art. 10

T.O.S.A.P.

La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche avviene tramite versamento su c.c.p. n. 15897952 intestato al Comune di Raddusa in ragione di un anno con le seguenti modalità :

- Entro il 31.01 c.a. unica soluzione di pagamento ;
- Entro il 31.01 c.a. metà rateo dichiarando che si provvederà al saldo entro il 31 luglio c.a.
- Entro il 31.07 c.a. saldo

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento salvo conguaglio, ai sensi del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come stabilito da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e comunque fino a nuove disposizioni di legge.

Art. 11

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è fissata in anni 10 a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore e i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. Alla scadenza la concessione, persistendo le condizioni normative ed i requisiti degli operatori, può essere tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni .

Art. 12

Obblighi degli esercenti

Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico :

- Concessione del posteggio debitamente registrata ;
- Autorizzazione per il commercio relativa al posteggio occupato ;
- Documenti di identità del titolare ;
- Ricevuta del pagamento della TOSAP

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari, che utilizzano bilance, devono tenere le stesse ben visibili al pubblico.

Gli operatori sono inoltre tenuti a :

- Mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti, provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti ;
- Tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita ;
- Rispettare gli orari di vendita .

TITOLO II

CHIOSCHI

Art. 13

Chioschi

Oltre al chiosco esistente alla bambinipoli, sono istituiti nelle seguenti aree pubbliche, meglio individuate nella planimetria allegata al presente regolamento, n. 2 area da adibire alla installazione di chioschi per la vendita dei prodotti sotto specificati, aventi una superficie non superiore a mq 20 compatibilmente con la natura del luogo.

Area n. 1 zona campo sportivo : vendita di settore alimentare ; area n. 2 Via Ten. Marino di fronte all'edificio della Scuola Media vendita settore alimentare.

Qualora ci fossero ulteriori richieste di autorizzazioni per chioschi, il Consiglio Comunale potrà individuare altre aree da adibire a tale finalità.

Art. 14

Catteristiche dei chioschi

Il chiosco dovrà essere realizzato dal concessionario del posteggio tenendo conto delle caratteristiche strutturali ed edilizie stabilite dall'amministrazione comunale nel bando per l'assegnazione del posteggio.

La durata della concessione dell'area del chiosco è decennale, con possibilità di tacito rinnovo.

Nell'eventualità che alla scadenza del decennio la concessione del posteggio non venga rinnovata, il concessionario nulla può pretendere a risarcimento delle spese già effettuate per l'installazione del chiosco.

Art. 15

Catteristiche dei chioschi per il commercio di prodotti alimentari

La costruzione stabile realizzata in un posteggio deve avere i seguenti requisiti :

- a) Essere posta permanentemente sull'area nell'intero periodo di tempo nel quale accoglie l'attività commerciale ;
- b) Essere coperta e delimitata da pareti ;
- c) Avere un'adeguata protezione degli alimenti dalle contaminazioni esterne ;
- d) Essere sufficientemente ampia e ben ventilata, con infissi bloccabili con serratura di sicurezza che vi impediscano l'accesso durante l'inattività, con un'altezza utile di almeno 2,70 metri ;
- e) Consentire l'esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti alimentari in maniera corretta dal punto di vista igienico ;
- f) Avere un pavimento realizzato con materiale antiscivolo, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, con pareti con sagoma curva al pavimento e rivestite per almeno 2 metri con

materiale impermeabile, mentre le eventuali pedane devono consentire il deflusso delle acque ;

- g) Essere allacciate alla rete fognaria ed alla rete di distribuzione di acqua potabile ;
- h) Avere contenitori per i rifiuti liquidi e solidi a chiusura non manuale e collocati in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti ;

Nel caso di vendita di prodotti deperibili la costruzione deve avere inoltre i seguenti requisiti :

- a) Essere allacciata ad una fonte di energia elettrica ;
- b) Essere dotata di impianto frigorifero per la conservazione e l'esposizione dei prodotti, di capacità adeguate e che consenta la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo ;
- c) Essere dotato di lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, con sapone liquido e asciugamani non riutilizzabili ;
i banchi utilizzati devono essere, sia dal punto di vista costruttivo che tecnologico, idonei sotto l'aspetto igienico sanitario. I prodotti esposti devono essere protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti sia verticalmente che orizzontalmente per almeno 30 centimetri, mentre tali protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi .

Art. 16

Autorizzazioni

Le aree pubbliche del presente titolo saranno assegnate a mezzo di apposito bando pubblico con i criteri stabiliti dall'art. 5 della L.R. 18/95, ed eventualmente con l'aggiunta di ulteriori criteri da definire nel medesimo bando.

La commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/95 e ss.mm.ii. provvederà a formulare una apposita graduatoria per l'assegnazione dell'area .

L'assegnazione dell'area avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione .

TITOLO III

MERCATI GIORNALIERI TIPOLOGIA A

Art. 17
(Modificato con delibera di C.C. n. 32 del 31/07/2018)

Mercato giornaliero – tipologia A

Sono istituite nelle seguenti aree pubbliche, meglio individuate nelle planimetrie allegato “ A “ in colore azzurro, i posteggi per la vendita di generi appartenenti al settore alimentare e non alimentare della L.R. 28/99, aventi una superficie non inferiore a 12 mq compatibilmente con la natura del luogo, da allocarsi nei seguenti siti :

Posteggi da istituire	N. 1 P.zza del Bersagliere.
	N. 1 P.zza del Milite Ignoto.
	N. 1 Via T. S. di Gregorio ang. V.le F.sco Sollima.
Posteggi da mantenere	N. 1 P.zza della Vittoria
	N. 1 P.zza Marconi
	N. 1 P.zza Vitt. Emanuele
	N. 1 P.zza C. Alberto

L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la vendita di prodotti alimentari e non .

Art. 18 **Durata della concessione del posteggio**

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art. 8 comma 9 della L.R. 18/95 con possibilità di rinnovo, purchè rimangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità dei posteggi) ; qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un posteggio sostitutivo .

Art. 19
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2018 (clicca qui per vedere la modifica)

Criteri di assegnazione dei posteggi tipologia A

I posteggi disponibili presso il mercato giornaliero saranno assegnati con i criteri dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

E' fatto obbligo all'esercente di lasciare libero da ingombri e rifiuti il posteggio occupato.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 20

Mercato settimanale – Tipologia B

E' istituito nell'area pubblica del Viale Francesco Sollima, Via Ten. Salvatore Di Gregorio, Largo ex Ospedaletto, Via Nazario Sauro meglio individuato nella planimetria allegata al presente regolamento, un mercato settimanale di n. 50 posteggi da adibire alla vendita di cui ai settori merceologici I (alimentari) e II (non alimentari) da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili nel giorno di **lunedì**

I posteggi del mercato settimanale del lunedì hanno le seguenti caratteristiche :

A. Settore alimentare :

n. 15 posteggi con dimensione di ml 8 di larghezza e ml 4 di profondità = mq 32 (per i mezzi speciali è possibile, nel limite della disponibilità dell'area, aumentare la dimensione del posteggio.

B. Posteggi alimentari :

n. 6 posteggi riservati ai produttori agricoli con dimensioni di ml 4,50 di larghezza e ml 4 di profondità = mq 18 ;

C. Settore non alimentare :

n. 30 posteggi con dimensioni di ml 8 di larghezza e ml 4 di profondità = mq 32 (per i mezzi speciali è possibile, nel limite della disponibilità dell'area, aumentare la dimensione del posteggio.

Qualora si rendesse necessario una nuova e generale assegnazione dei posteggi, questa avverrà mediante convocazione degli operatori presso l'Ufficio Attività Produttive e Commerciali secondo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio al mercato settimanale del lunedì, per scegliere il posteggio, dando priorità di scelta ai residenti in questo Comune che sceglieranno sempre seguendo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio al mercato settimanale del lunedì .

Art. 21

Caratteristiche dei negozi mobili per il commercio di prodotti alimentari

Il negozio mobile, utilizzato per la vendita di prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati, sia nei mercati, deve avere i requisiti previsti dal Regolamento CEE 852/2004 e dal Decreto dell'Assessore alla Sanità del 27/08/2008 .

Art. 22

Commissione del mercato settimanale

Per il mercato settimanale è istituita una commissione comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R.n. 18/95 modificato ed integrato dall'art. 3 della L.R. 2/96 , nominata dal Sindaco ogni quattro anni, così composta :

- Dal Sindaco o da un suo delegato permanente con funzioni di presidente ;
- Dal Comandante dei Vigili Urbani o suo delegato ;
- Dal Responsabile o suo delegato addetto all'urbanistica ed al territorio ;
- Da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse ;
- Da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale ;
- Da un esperto di problemi della distribuzione .

Il funzionamento della Commissione, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso l'ufficio Commercio .

Alla Commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Art. 23

Orario di vendita

L'orario delle attività di vendita all'interno del mercato è determinato con provvedimento del Sindaco.

Esso ha inizio alle ore 7,30 di ogni lunedì non festivo e si conclude alle ore 13,30 .

Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo il Sindaco, previa richiesta degli operatori e delle associazioni di categoria, può anticiparne o posticiparne la data, dandone pubblico avviso.

I concessionari posteggi ed i loro coadiutori possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature di vendita 30 minuti (mezz'ora) prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.

Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 30 minuti (mezz'ora) dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti, che devono essere sistemati in appositi sacchetti raggruppati per semplificare il servizio raccolta rifiuti. Gli esercenti che lasceranno rifiuti ed ingombri sparsi nel posteggio assegnato saranno sanzionati, come previsto per Legge. Qualora gli esercenti vengono sanzionati per tre volte di seguito perderanno d'ufficio il posteggio.

Ulteriori limitazioni di orario possono esser previste con apposita ordinanza sindacale per tutti i casi in cui un'area pubblica non può essere utilizzata per l'esercizio del commercio per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario o di pubblico interesse .

L'orario delle vendite nel mercato e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è determinato dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi espressi dal comma 3 della L.R. 18/95.

Eventuali deroghe a favore del commercio fisso vanno estese al commercio su aree pubbliche e nel caso in cui vengono effettuate il giorno in cui non si svolge il mercato, il Sindaco può autorizzare lo

svolgimento straordinario del mercato, sentita la Commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/95.

Art. 24

Delimitazione dei posteggi

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce ed intervallato da uno spazio, come da planimetria allegata, per consentire il passaggio agli operatori ed al pubblico.

Le dimensioni del posteggio rimangono quelle precedentemente autorizzate.

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

La planimetria aggiornata è sempre visionabile presso l'ufficio Commercio del Comune.

Art. 25

Circolazione

Nelle aree di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di polizia, emergenza, ambulanze ecc. ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

Art. 26

Occupazione temporanea del posteggio

Nel caso in cui il titolare del posteggio non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore otto, il posteggio sarà assegnato, solo per quel giorno, ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, tramite sorteggio effettuato sul posto dai Vigili Urbani, alla presenza dei rappresentanti di categoria.

I posteggi temporaneamente lasciati per motivi giustificati (malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare e gravi motivi di famiglia) per un periodo certo segnalato dall'operatore che sospende l'attività sono assegnati con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia C mediante sorteggio, così come previsto dal precedente comma.

Art. 27

Sostituzione del posteggio

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività di vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere altro posteggio più adeguato, se disponibile .

Art. 28

Obblighi degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti :

- a) autotizzazione alla vendita su aree pubbliche ;
- b) ricevuta del pagamento della TOSAP ;
- c) atto di concessione del posteggio col numero assegnato.

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere.

Gli operatori devono tenere, inoltre, esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita ; i venditori che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione del suono.

I venditori di dischi ecc., per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume delle apparecchiature in modo da non disturbare nè gli altri operatori nè il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 29

Caratteristiche delle attrezzature

Il negozio mobile, utilizzato per la vendita di prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati, sia nei mercati, deve avere i requisiti previsti Regolamento CEE 852/2004 e dal Decreto dell'Assessore alla Sanità del 27/08/2008.

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenuti entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima di cm 50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

TITOLO V

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE – TIPOLOGIA C

Art. 30

Svolgimento dell'attività itinerante

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purchè la sosta non avvenga sulla carreggiata stradale; essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico autoveicolare e pedonale, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

E' altresì vietata la vendita nel raggio di metri 50 dal mercato settimanale nella giornata di lunedì, ed in prossimità degli esercizi commerciali in cui viene effettuata la vendita di prodotti aventi lo stesso contenuto merceologico.

Ai titolari di autorizzazione di tipologia C è consentito sostare nello stesso punto per non più di un'ora (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta)

Le soste possono essere consentite solo in punti che distano tra loro almeno 200 metri.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzate ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possenga inoltre i requisiti igienico-sanitari richiesti per legge, documentati dall'ASP.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

Il Sindaco può con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o in parte del territorio comunale (in aggiunta alle aree sopra menzionate) la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa. Pertanto, le ordinanze emesse per il commercio in sede fissa sono estese automaticamente al commercio su aree pubbliche che si svolge in forma itinerante. E' fatto obbligo al Comune di avvertire di eventuali variazioni d'orario gli operatori in possesso di autorizzazione di tipo C .

Art. 31

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato .

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore 180 giorni.

Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasioni di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

Gli esercenti che intendono svolgere attività di vendita per un giorno o per ore devono presentare apposita istanza al Comune e devono pagare l'occupazione del suolo pubblico. I Vigili Urbani sono incaricati di posizionarli in appositi spazi .

Le autorizzazioni temporanee riguardano anche l'installazione di strutture con giostre ed attrezzature per giochi in apposita area indicata dall'Ufficio competente. Le aree utilizzate dovranno essere lasciate libere da rifiuti di qualsiasi natura.

Art. 32

Fiere, Feste e Sagre

In occasione di fiere e feste occasionali o di festività locali è concesso esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche, che saranno individuate .

Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande .

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, la quale verrà di volta in volta fissata con apposita determina sindacale e per i posteggi in essa indicati .

L'istanza di posteggio va presentata al Comune prima dello svolgimento della manifestazione .

Alle fiere possono partecipare commercianti di tutto il territorio nazionale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Sanzioni

Nei casi in cui la legge sul commercio non disponga altrimenti le violazioni al presente Regolamento, seguono le procedure previste, dall'art. 20 della L.R. n. 18/95, dall'art. 15 della L.R. 2/96 e della L.R. 28/99 e ss.mm.ii.

Art. 34

Vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione del presente Regolamento e delle norme relative all'igiene del suolo pubblico è affidata ai Vigili Urbani .

Art. 35

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalla L.R. n. 18/95, L.R. 2/96, L.R. 28/99 e ss.mm.ii. nonché le eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

Art. 36

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg.	Oggetto: Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche. Modifica all'art. 17 (Mercato giornaliero – Tipologia A).
Data 31/07/2018	

L'anno **duemiladiciotto** giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18:00** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **20/07/2018** prot. n. **7211** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente **dott. Filippo Sberna**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **11** e assenti, sebbene invitati, n. **01** come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) PAVONE LUIGIA	X		9) MARGHERONE IGNAZIO	X	
2) LA MASTRA FILIPPO	X		10) MANCUSO ALESSANDRA	X	
3) SBERNA FILIPPO	X		11) MACALUSO NUNZIATA	X	
4) PAGANA CARMELA	X		12) MUNI AGATA	X	
5) MACALUSO G. SALVATORE	X				
6) SCHILIRO' SERAFINA	X				
7) GULIZIA MARIA	X				
8) PARLACINO C. SALVATORE		X			

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori:

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco – V. Sindaco - Incardona**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Cataldo La Ferrera**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Macaluso Salv. – Pavone - Muni**

Il Presidente, passa alla trattazione del 2° p. posto all'o.d.g., avente ad oggetto: "Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche. Modifica all'art. 17 (Mercato giornaliero – Tipologia A) " e lascia la parola al Sindaco.

Il Sindaco comunica che lo stesso, con proprio decreto sindacale, ha conferito incarico di nomina con delega a Vice Sindaco al Sig. Giarrizzo Francesco.

Il neo Vice Sindaco ringrazia tutti Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali.

Il Cons. Margherone, chiesta ed ottenuta la parola, interviene a nome del proprio gruppo augurando al Vice Sindaco un proficuo lavoro, convinto che lavorerà in maniera ottimale per la soluzione dei problemi dell'Ente.

Entra il Cons. Parlacino. Presenti 12.

A questo punto, **il Presidente**, entra nel merito dell'argomento e ricorda che questo punto, già discusso ampiamente nei precedenti consigli, è stato sempre rinviato per essere più attenzionato e quindi migliorato, al fine di predisporre un Regolamento che soddisfi le esigenze reali del territorio e degli operatori commerciali.

Ricorda il lavoro svolto della quarta commissione e concede la parola al **Cons. Macaluso Salvatore**, Presidente della stessa, a relazionare sul punto.

Il Cons. Macaluso Salvatore, riferisce che nelle tre sedute effettuate dalla commissione, sono emerse varie proposte che però non saranno oggetto di valutazione in questa seduta consiliare, bensì in quella successiva. In questa seduta l'argomento in trattazione riguarda la modifica dell'art. 17.

A questo punto Il Presidente invita i Consiglieri a votare la proposta, testé formulata, della modifica dell'art. 17.

Il Consigliere Margherone, fa rilevare che nella presente proposta non emergono le modifiche proposte dalle Commissione. Dichiaro che voterà favorevolmente la proposta, come inizialmente presentata.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, **il Presidente** mette ai voti la proposta e la medesima viene accolta favorevolmente all'unanimità.
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli intervenuti;

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione, a firma dell'Ing. Santi Moschetti;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

DELIBERA

- **Di approvare**, siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche. Modifica all’art. 17 (Mercato giornaliero – Tipologia A) ”.



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 Data: 25.05.18	OGGETTO: Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, modifica all'art.17 (mercato giornaliero – tipologia A).
----------------------------	---

Su proposta del Capo Area dei Servizi Tecnici del Territorio.



Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li _____



Per quanto concerne la viabilità, si esprime parere Favorevole

Li 25.05.2018



Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Tomasello)

COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

 095/662060

FAX 095/662982

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, modifica all'art.17 (mercato giornaliero – tipologia A).

Vista: la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale N.33 del 20/10/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

Visto: l'art. 17 del regolamento citato in oggetto (*mercato giornaliero – tipo A*) che recita

“ sono istituite nelle seguenti aree pubbliche, meglio individuate nelle planimetrie allegato A in colore azzurro, i posteggi per la vendita di generi appartenenti al settore alimentare e non alimentare della L.R. 28/99, aventi una superficie non inferiore a 12 mq compatibilmente con la natura del luogo, da allocarsi nei seguenti siti:

-	Area comunale	Piazza della Vittoria	n. 1
-	“ “	“ Marconi	n. 1
-	“ “	“ Carlo Alberto	n. 2
-	“ “	“ Vitt. Emanuele	n. 1
-	“ “	Via S. Pellico	n. 1

L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la vendita di prodotti alimentari e non."

Considerato: che si vuole meglio regolamentare l'esercizio e la vendita di prodotti alimentari e non, anche in luoghi diversi da quelli previsti nell'art.17 del regolamento citato in oggetto;

Considerato: che in taluni luoghi previsti nel regolamento, sono sopraggiunti problemi di viabilità e di disturbo alla quiete pubblica;

Che in particolare, la variazione riguarda la soppressione di alcuni posteggi di tipo “A” e l’istituzione di nuovi posteggi della stessa tipologia;

Sentito il parere favorevole del Comando dei Vigili Urbani, relativamente all'aspetto della viabilità e del parcheggio;

Vista la L.R. n. 48/91;

Vista la L.R. n.30/2000:

Visto il vigente Statuto Comunale:

Visto l'O.R.EE.L.L. della Regione Siciliana

Ritenuto di provvedere in merito:

PROPONE

1. Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla parte riguardante l'Art. 17 (mercato giornaliero – tipologia A) nel seguente modo:

Posteggi da sopprimere	N. 1 Via S. Pellico.
	N. 1 P.zza Carlo Alberto.
Posteggi da istituire	N. 1 P.zza del Bersagliere.
	N. 1 P.zza del Milite Ignoto.
	N. 1 Via T. S. di Gregorio ang. V.le F.sco Sollima.
Posteggi da mantenere	N. 1 P.zza della Vittoria
	N. 1 P.zza Marconi
	N. 1 P.zza Vitt. Emanuele
	N. 1 P.zza C. Alberto

L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la vendita di prodotti alimentari e non.”

2. di modificare la planimetria del piano commerciale, inserendo i nuovi posteggi e sopprimendo quelli citati nella tabella sovrastante;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 non viene richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Consigliere Anziano

[Signature]

Il Presidente



Il Segretario Comunale

[Signature]

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal 02/08/2018 al _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Capo Area

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune

⁽¹⁾ 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

1. Il rispetto di quanto stabilito dall'art.19 del regolamento commerciale Comunale con la seguente eccezione;

Consentire alle attività commerciali occupanti le aree individuate nel regolamento con tipologia "A" di trasferirsi presso zone, dove si svolgono eventi ludici, prive di attività commerciali a posto fisso.

Sempre in eccezione e dietro richiesta autorizzata in occasione di Sagre Feste Patronali gli stessi titolari di licenza con tipologia "A" possono trasferirsi presso le aree individuate dall'Amministrazione;